

**ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
REGIONALE PER IL DEFINITIVO SUPERAMENTO DEGLI  
OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI**

(art. 15 L. 241/90)

tra

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**, con sede legale in Cagliari, Viale Trento 69 in persona del Assessore Regionale all'Igiene Sanità ed Assistenza Sociale, Dott. Luigi Arru,

e

**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 DI CAGLIARI**, (P. IVA 02261430926) con sede legale in Selargius, via Piero della Francesca, 1 in persona del Commissario Straordinario nonché legale rappresentante *pro tempore* Dott. ssa Savina Ortu,

e




**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 DI SANLURI**, (P. IVA 02265950929) con sede legale in Sanluri, via Ungaretti, nella persona del Commissario Straordinario nonché legale rappresentante *pro tempore* Dott.ssa Maddalena Giua ,

e

**GERSIA** ( P.IVA 03145560920), società consortile a responsabilità limitata nella persona del Presidente legale rappresentante pro tempo, Sig. Bruno Vacca con sede legale in Selargius, via della Libertà,84 già originaria ATI aggiudicataria,

premessi che:

- In forza della Legge n. 9 del 17 febbraio 2012 "*conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 dicembre 2011 n. 211*" recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal



sovraffollamento delle carceri, a decorrere dal 31 marzo 2015 gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (O.P.G.) verranno chiusi e i pazienti ivi detenuti verranno presi in carico presso una struttura residenziale psichiatrica per adulti per trattamenti a carattere intensivo (d'ora innanzi S.R.P.A.I.);

- la struttura sopra indicata dovrà essere dotata di tutti i requisiti di cui al D.M. 1 ottobre 2012 *“requisiti strutturali tecnologici o organizzativi delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale Psichiatrico Giudiziario e dell’assegnazione della casa di cura e di custodia”*;
- con deliberazione della G.R. Sardegna n. 9/21 del 10/03/2015, è stato approvato il *“Programma regionale per il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari”*, presupposto sul quale è incardinato l’accordo che segue;
- nell’ambito di tale provvedimento la Giunta Regionale ha individuato la ASL di Sanluri quale Ente maggiormente idoneo alla gestione della SRPAI, provvista dei requisiti di cui al D.M. 01/10/2012, essendosi contraddistinto per la capacità di individuare percorsi di trattamento riabilitativi alternativi all’invio in OPG dei propri pazienti;
- sempre nell’ambito della richiamata deliberazione GR n. 9/21 è stato nel contempo previsto di utilizzare, quale struttura da riconvertire transitoriamente in SRPAI, una porzione della RSA sita in Capoterra di proprietà della ASL di Cagliari limitatamente a uno dei quattro moduli esistenti ad uso esclusivo (in cui saranno realizzati 2 moduli da 8 posti letto ciascuno), in attesa che nel territorio della ASL di Sanluri venga individuata e realizzata la struttura definitiva.



- in particolare, nell'immediato e al precipuo scopo di assicurare il rispetto dei termini di legge, si è ritenuto di individuare la predetta RSA di Capoterra a seguito di valutazioni legate sia alle esigenze assistenziali che alla tipologia degli interventi di adeguamento;
- per l'effetto nella citata delibera G.R. n 9/21 la Regione Sardegna, tra l'altro, ha dato mandato alla ASL di Cagliari e alla ASL di Sanluri di contribuire entro il 31 marzo 2015, ognuna per la parte di rispettiva competenza, alla realizzazione e attivazione della SRPAI in modo da assicurare il rispetto dei termini stabiliti dalla Legge n. 9/2012;
- nello specifico, la Regione Sardegna ha dato mandato alla ASL di Cagliari di concedere alla ASL di Sanluri l'utilizzo della porzione di immobile di cui sopra;
- la stessa RAS ha conferito mandato alla ASL di Sanluri affinché proceda all'esecuzione dei lavori di adeguamento della struttura nonché alla richiesta di accreditamento della stessa, precisando, nel contempo, che entrambi i moduli da 8 posti letto da attivare dovranno possedere i requisiti di cui al D.M. 1 ottobre 2012 in modo che i pazienti siano assistibili in strutture psichiatriche per adulti (SRPAI) in coerenza con quanto disposto dalla delibera G.R. n. 53/8 del 29/12/2014;
- ha dato altresì mandato alla ASL di Sanluri affinché proceda all'acquisizione dei servizi nonché del personale necessario per il regolare funzionamento della struttura temporanea di Capoterra;
- per l'esecuzione di tali opere di adeguamento, la ASL di Sanluri si avvarrà delle risorse stanziare dalla RAS nel capitolo SC05.0042 UPB S05.01.002.
- attualmente la RSA di Capoterra è affidata in gestione alla società consortile GERSIA, sopra generalizzata, a seguito di deliberazione

n.4558 del 23/12/2002 con la quale la ASL di Cagliari ha provveduto all'aggiudicazione della concessione di realizzazione e gestione di tre RSA, tra cui quella di Capoterra, all'ATI costituita dalle imprese Associazione lavoratori servizi sociali, capogruppo, Casa di Cura S. Antonio, Angius spa, Bosazza srl, I.GE.CO.RI. e Insieme si può;

- in attuazione di quanto sopra è stato stipulato con atto pubblico, rep. 105/2004( allegato 1), il contratto avente per oggetto la concessione per la realizzazione e la gestione delle tre RSA di Selargius, Sestu e Capoterra ed in data 29.05.2008 disciplinare applicativo (allegato 2);
- ultimata l'attività di costruzione loro affidata, la concedente ha acquisito al proprio patrimonio i tre immobili come sopra individuati;
- le società riunite nell'ATI, in attuazione dell'art. 6 comma 2 e 3 del contratto di affidamento, hanno costituito la richiamata società consortile a responsabilità limitata sotto la denominazione GERSIA con l'attuale compito di gestione delle RSA e della cura dell'assistenza erogata nelle stesse;
- alla luce della richiamata deliberazione GR n. 9/21 del 10.03.2015 si rende necessario disciplinare la corretta gestione dell'interesse comune alle ASL coinvolte, le quali, ciascuna per la parte di competenza, sono chiamate a dare attuazione alle disposizioni regionali attuative della disciplina nazionale di riferimento;
- in particolare, si rende necessaria, attraverso la sottoscrizione di appositi e separati accordi, rispettivamente fra la Asl di Cagliari e GERSIA e fra la Asl di Sanluri e GERSIA, la definizione dei reciproci impegni di carattere gestionale;
- a tal fine risulta del pari necessario coinvolgere formalmente nel presente accordo la società consortile GERSIA quale soggetto

concessionario della gestione della RSA di Capoterra al fine di assicurare il reciproco rispetto dei diritti e dei doveri intervenuti ed intervenienti, facenti capo alle amministrazioni coinvolte ed al soggetto gestore per quanto di competenza, così come regolato nel contratto e nel disciplinare preesistente;

- la conclusione del presente accordo, finalizzata a dare esecuzione alla deliberazione GR n. 9/21 del 10/03/2015, nasce dalla urgente ed indifferibile necessità di addivenire, entro i tempi prescritti, all'espletamento, da parte delle Amministrazioni sanitarie coinvolte, di tutti gli adempimenti diretti a garantire l'indispensabile assistenza sanitaria ai pazienti degli ospedali psichiatrici giudiziari di cui è prevista la chiusura ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative.



\*\*\*\*\*

L'art. 15 L. 241/90, come ribadito anche dalla L. 328/00, consente alle Amministrazioni di addivenire a degli accordi, anche mediante il coinvolgimento di soggetti privati, volti all'attuazione dell'interesse pubblico comune attraverso una compiuta definizione dei reciproci impegni.

In tale ambito le parti, come sopra generalizzate, dichiarano di voler definire i rispettivi ambiti di intervento nel perseguimento degli interessi pubblici sottesi alla realizzazione del programma regionale di cui in epigrafe.

Tutto ciò premesso, la Asl di Cagliari, la Asl di Sanluri e GERSIA dichiarano, al fine di dare piena attuazione al progetto regionale per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, di voler disciplinare i reciproci rapporti secondo le seguenti condizioni giuridiche:

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.





2) La ASL di Cagliari consente che la ASL di Sanluri utilizzi transitoriamente la porzione di immobile di sua proprietà afferente alla RSA di Capoterra, come meglio individuata nella planimetria allegata (allegato 3).

3) Detta disponibilità in uso rimane subordinata all'effettivo utilizzo della predetta struttura quale SRPAI, così come individuata per la Sardegna, fino a quando non verrà individuata e resa operativa altra idonea struttura esistente sul territorio.

4) La ASL di Cagliari, per l'effetto, concede, transitoriamente, alla Asl di Sanluri l'utilizzo di tale porzione di immobile ed autorizza la stessa Azienda sanitaria, su concorde volontà delle parti firmatarie del presente accordo, all'urgente esecuzione dei lavori di adeguamento necessari alla riconversione dell'anzidetta struttura in SRPAI e al conseguente allestimento di due moduli di 8 posti ciascuno nel rispetto dei requisiti strutturali previsti dal D.M. 01/10/2012.

5) La ASL di Sanluri, facendo ricorso al finanziamento di cui alla deliberazione GR n. 9/21 del 10.03.2015 e al correlato mandato regionale, provvederà all'esecuzione dei predetti lavori di adeguamento in modo da assicurare l'urgente apertura della SRPAI nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici.

6) La predetta ASL di Sanluri provvederà, inoltre, al compimento di tutte le attività preordinate all'ottenimento dell'accreditamento di tale porzione di struttura, rimanendo in capo alla Asl di Cagliari, nella sua qualità di proprietario della predetta frazione immobiliare, l'espletamento degli adempimenti sottesi al rilascio di ogni autorizzazione necessaria per l'esecuzione dei lavori sopra richiamati.



7) Inoltre, la ASL di Sanluri, nei limiti del finanziamento regionale alla stessa attribuito, sosterrà tutti i costi di funzionamento della struttura da attivare e procederà all'acquisizione di tutti i servizi necessari al funzionamento della stessa.

8) La Asl di Cagliari, su concorde volontà delle parti firmatarie del presente accordo, autorizza il subentro della Asl di Sanluri nella gestione del rapporto di concessione intercorrente con la società GERSIA limitatamente alla porzione di immobile in questione, con conseguente assunzione diretta da parte della Asl di Sanluri degli oneri economici e gestionali strettamente attinenti alla struttura residenziale psichiatrica in parola, come meglio sarà regolato con specifico accordo fra la Asl di Sanluri e GERSIA.

9) In particolare, per quanto concerne il rapporto di concessione inerente la gestione della RSA in commento intercorrente tra Asl di Cagliari e GERSIA, la ASL di Sanluri subentra alla ASL di Cagliari limitatamente alla gestione della porzione di immobile concesso in uso e all'esclusivo scopo di consentire la gestione della struttura residenziale psichiatrica di cui trattasi al fine di dare corretta esecuzione al mandato regionale ricevuto con la deliberazione GR n. 9/21.

10) Per l'effetto, la Asl di Sanluri si avvarrà dei servizi prodotti dalla concessionaria GERSIA secondo modalità, contenuti e termini che saranno concordati tra le stesse parti.

11) La necessaria attività di verifica delle prestazioni acquisite da GERSIA nonché il pagamento dei relativi importi saranno regolati dall'accordo tra la ASL di Sanluri e GERSIA.



12) Analogamente la ASL di Sanluri sarà responsabile della custodia di tale porzione di immobile rispondendo in qualità di custode ed ad ogni effetto di legge di quanto all'interno dello stesso dovesse verificarsi.

13) Resta inteso che, puntualmente onorati gli impegni sopra assunti, alcuna ulteriore pretesa potrà essere mai avanzata nei confronti della Asl di Sanluri in virtù del rapporto di concessione intercorso ed intercorrente tra la Asl di Cagliari e GERSIA per qualsivoglia titolo e/o ragione.

14) La società consortile GERSIA interviene nel presente accordo al fine di prestare il proprio consenso a quanto sopra precedentemente precisato.

15) GERSIA otterrà il pagamento da parte della ASL di Sanluri dei servizi che la stessa intenderà acquisire per il funzionamento della SRPA.

L'onere del pagamento in favore della ASL di Cagliari del canone annuo di concessione, pari a € 100.000,00 (diconsi euro centomila/00) e già in capo a GERSIA, verrà posto in capo alla ASL di Sanluri per l'utilizzo della suddetta porzione di immobile, restando inteso che per i primi due anni nulla sarà dovuto a tale titolo da quest'ultima, ritenendo l'importo compensato con i lavori edili di adeguamento della struttura eseguiti con costi a esclusivo carico della stessa ASL di Sanluri.

16) Venuta meno la finalità transitoria, che dovrà essere comunicata con preavviso scritto di 6 mesi, GERSIA rientrerà nella disponibilità della porzione di immobile adibita a SRPAI, fino alla scadenza prevista nell'originario contratto di concessione di cui all'allegato 1, così come modificata alla luce degli interventi eseguiti a cura della ASL di Sanluri. La Asl di Sanluri, terminato l'utilizzo, provvederà al ripristino della suddetta porzione di immobile.

17) Le parti danno atto che l'adibizione della porzione della RSA di Capoterra per l'attivazione dello SRPAI deriva da circostanze impreviste e





imprevedibili e in particolare in forza di sopravvenute disposizioni normative (L. n. 9/12). Tale diverso utilizzo rientra comunque nell'oggetto del contratto di gestione affidato alla società consortile GERSIA in quanto ai sensi dell'art. 6 del citato contratto (rep. 105/2004) si conviene che la suddivisione tipologica delle patologie ivi stabilite (n.d.r. nel capitolato speciale d'appalto richiamato) sono da considerarsi elastiche e da verificarsi nel rapporto tra esigenze, dotazioni e disponibilità.

L.C. S.


Regione Autonoma della Sardegna




Azienda ASL 8 di Cagliari



Azienda ASL n. 6 di Sanluri



Società consortile GERSIA a r.l.



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 539 DEL 8 MAG. 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO *Dott.ssa Antonella Carreras* IL DIRETTORE SANITARIO *Dott. Pier Paolo Pani*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO *Dott.ssa Saffina Ortu*

Il presente allegato è composto da n° 9 fogli  
di n° 9 pagine.

